

Comune di Levico Terme

Provincia di Trento

***PIANO ATTUATIVO
A FINI GENERALI***

***NUCLEO TURISTICO DI VETRIOLO
2a VARIANTE***

NORME DI ATTUAZIONE

Levico Terme, 08 agosto 2005

Redatto da:

NORME DI ATTUAZIONE PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI

Nucleo Turistico di Vетriolo

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Natura e finalità del Piano Attuativo a Fini Generali

1.1

Il presente strumento urbanistico di grado subordinato al Piano Regolatore Generale, già individuato dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comprensoriale) come *Piano Generale di Zona* (P.G.Z.) ai sensi dell'abrogata L.P. nr. 53/75, può essere classificato, in base alla vigente disciplina urbanistica, come *Piano attuativo a fini generali* (P.A.G. – rif. art. 44 L.P. 05/09/1991 nr. 22 e s.m. e integrazioni, ora T.U.LL.PP. inerenti “Ordinamento urbanistico e Tutela del Territorio” e art. 10 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale).

E' finalizzato a sviluppare le previsioni, le direttive ed i criteri stabiliti dal Piano Regolatore Generale e a fornire, ogni utile indicazione di dettaglio per l'uso del territorio considerato.

1.2 PRIORITÀ DI VALORE ED EFFICACIA NEGLI ELABORATI DI PIANO

- A) schede tipologiche
- B) norme di attuazione
- C) elaborati e planimetrie di progetto

Art. 2

Struttura del Piano Attuativo a Fini Generali

La presente variante risulta composta dai seguenti elaborati:

- **Relazione illustrativa;**
- **Norme di attuazione;**
- **Schede numerate da 1 a 43;**
 - **Tav. 01 – Estratto P.R.G. e catastale**
 - **Tav. 02 – Localizzazione schede e planimetrico**
 - **Tav. 03 – Carta di sintesi geologica scala 1:5.000**
 - **Tav. 04 – P.A.G. 1^a variante**
 - **Tav. 05 – Compensazione aree a destinazione omogenea**
 - **Tav. 06 – Planimetria di progetto**
 - **Tav. 07 – Percorsi pedonali e luoghi si sosta**

E' abrogata tutta la documentazione (tavole, relazioni illustrate e normative) dei Piani precedenti del nucleo turistico di Vетriolo.

Art. 3
Operatività del Piano Attuativo a Fini Generali

Il Piano Attuativo definisce, attraverso le schede tipologiche, le Nome di Attuazione e gli elaborati grafici tutti gli interventi ammessi per gli edifici esistenti e per gli spazi scoperti, le relative modalità esecutive, gli eventuali vincoli, l'uso dei principali materiali da utilizzarsi e quant'altro possa servire ai proprietari e ai professionisti per la predisposizione delle singole proposte progettuali e la conseguente realizzazione delle opere, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 21.

TITOLO II **Disciplina del patrimonio edilizio esistente**

Art. 4 ***Edifici esistenti***

Sono da considerarsi “*edifici esistenti*”, quei fabbricati la cui volumetria sia univocamente identificabile alla data di approvazione della presente Variante.

Quanto sopra anche ai fini dell'applicazione delle percentuali di ampliamento, recependo così il criterio di “azzeramento degli indici”, già introdotto dalla Variante Generale 2002 al Piano Regolatore del Comune di Levico Terme.

Gli edifici esistenti sono riportati nelle cartografie e si suddividono come segue:

- principali e accessori;
- gli edifici accessori sono quei fabbricati privi di autonoma funzionalità (baracche e simili), ai quali è stata riservata apposita trattazione al successivo art. 7.

Art. 5 ***Interventi ammessi sugli edifici***

Esaminando congiuntamente la cartografia, la normativa e le schede si ottengono tutte le indicazioni necessarie a definire gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti e sulle relative aree scoperte (inedificate) di pertinenza, nonché le varie modalità da osservare nella predisposizioni delle singole proposte progettuali e nell'esecuzione dei lavori.

Negli edifici residenziali, al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, è comunque ammessa la realizzazione di strutture destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose, amministrative, bar, uffici pubblici, privati e studi professionali, nonché attività produttive, artigianali, purchè non nocive o moleste, e commerciali purchè compatibili con la specifica normativa di settore (rif. art. 34 “*Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale*” delle Norme di Attuazione della Variante Generale 2002 al Piano Regolatore del Comune di Levico Terme).

Per quanto attiene infine le possibilità di ampliamento, definite in maniera puntuale nelle singole schede, si precisa comunque che, l'eventuale aumento di volume previsto nel caso di fabbricati ricadenti in area ad elevato rischio geologico, non potrà superare il 10% (rif. art. 2 comma 5 delle Norme di Attuazione della Variante 2000 al Piano Urbanistico Provinciale).

Art. 6 ***Categorie di intervento***

Si fa espresso rinvio al capitolo IV “*Definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia*” del nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

Le tipologie ammesse, sono definite in modo esaustivo nelle singole schede relative ad ognuno degli “*edifici esistenti*”, come definiti al precedente art. 5.

Art. 7
Manufatti accessori

Sono da considerarsi “*accessori*”, ai fini dell’applicazione del presente articolo, i manufatti o edifici di modeste dimensioni realizzati nelle vicinanze dei fabbricati “*principali*”, privi di autonoma funzionalità, quali ad esempio baracche, legnaie, depositi o simili preesistenti alla data di approvazione della presente Variante.

Sono ammessi tutti gli interventi fino alla categoria della ristrutturazione, al fine di adeguarne e migliorarne l’aspetto architettonico al contesto ambientale nel quale risultano inseriti.

In generale, non sono ammessi aumenti di volume, tranne il caso in cui la copertura piana sia sostituita da copertura in pendenza, ferma restando comunque la quota di imposta attuale.

Nel caso in cui le condizioni statiche rendano indispensabile un intervento di sostituzione edilizia, sarà consentita la loro ricostruzione solo ed esclusivamente nel rispetto del sedime e della volumetria esistente, nonché secondo le indicazioni tipologico-costruttive e i materiali definiti nelle singole schede.

E’ vietato modificarne la destinazione d’uso e le caratteristiche.

Per gli edifici residenziali che ne risultino privi, si conferma la possibilità di realizzare delle legnaie in deroga, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 “*Indici Edilizi*”, lett. x) delle Norme di Attuazione della Variante Generale 2002 al Piano Regolatore del Comune di Levico Terme.

TITOLO III

Disciplina delle aree e loro destinazione

Art. 8

Definizione

La destinazione delle aree interessate dal Piano Attuativo si suddividono come segue:

- aree agricole (agropastorali; boschive e forestali);
- aree improduttive;
- aree di recupero ambientale;
- aree ricettive e alberghiere;
- aree per attrezzature e servizi pubblici;
- viabilità.

Art. 9

Arese agropastorali

In tali aree si applica l'art. 60 delle Norme di Attuazione della Variante Generale 2002 al Piano Regolatore del Comune di Levico Terme, con la sola precisazione che è assolutamente vietata l'edificazione di qualsiasi nuovo fabbricato indipendentemente dalla destinazione d'uso.

La scheda n. 43 si configura come ripristino tipologico. Inoltre nelle zone agropastorali è possibile la formazione di aree destinate a parcheggio sia in superficie che tramite costruzioni interrate.

Per quanto attiene la definizione degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, si precisa che le prescrizioni contenute nelle singole schede hanno comunque la prevalenza rispetto alla normativa di zona.

Art. 10

Arese boschive e forestali

Le aree boschive-forestali sono soggette all'art. 60 delle Norme di Attuazione della Variante Generale 2002 al Piano Regolatore del Comune di Levico Terme, con la sola precisazione che è assolutamente vietata l'edificazione di qualsiasi nuovo fabbricato indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Per quanto attiene la definizione degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, si precisa che le prescrizioni contenute nelle singole schede hanno comunque la prevalenza rispetto alla normativa di zona.

Art. 11 Aree improduttive

Le aree improduttive sono quelle zone che per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche non possono essere utilizzate per svolgere attività che comportino insediamenti stabili.

In queste zone sono consentite:

- a) le opere, infrastrutture tecniche a difesa del suolo e simili;
- b) infrastrutture (strutture di supporto per la funivia);
- c) punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi;
- d) percorsi e spazi di sosta.

Per gli eventuali manufatti esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro senza alterazione di volume e di mutamento della destinazione d'uso.

Art. 12 Aree di recupero ambientale

Sono quelle aree, contestualmente importanti, adiacenti ad edifici storico-religiosi, a manufatti di captazione di acqua potabile o ad aree da riqualificare geologicamente.

Necessitano di interventi atti al loro miglioramento ambientale.

In esse è consentito realizzare elementi di arredo urbano e una piantumazione arborea appropriata.

Sono state confermate le aree già contraddistinte dalle lettere **(C)** e **(D)** in riferimento alla prima variante. E' stata invece stralciata l'area attorno alla chiesa "*Madonna della Neve*" di Vетriolo **(A)** e l'area a monte **(B)** in quanto già consolidate come meglio specificato in relazione.

Art. 13 Aree ricettive e alberghiere

Si tratta delle aree libere di pertinenza dei grandi edifici ricettivi, in parte dismessi quali gli ex alberghi "Milano", "Italia", "Trento", l'ex "Colonia Alpina Miramonti", il condominio "Panarotta", l'albergo "Roma" e la zona interessata dal "Maso Vетriolo Vecchio".

Esse sono destinate all'edificazione, alla realizzazione di strutture e servizi accessori, alla viabilità, a parcheggio, a giardino, a cortile o verde privato in genere, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle rispettive schede.

Art. 14
Aree per attrezzature e servizi pubblici

Sono destinate ad accogliere esclusivamente attrezzature e costruzioni di interesse collettivo, come definite al titolo VI “Servizi” delle Norme di Attuazione della Variante Generale 2002 al Piano Regolatore del Comune di Levico Terme.

Su tali aree sono ammessi i seguenti interventi:

- recupero del patrimonio edilizio esistente e loro eventuale ampliamento in conformità alle indicazioni contenute nelle schede;
- edificazione di nuovi fabbricati senza limiti di pianta, altezza e di volume, nel solo rispetto delle distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini;
- area di sosta e parcheggio da realizzare sia in superficie che con volumetrie interrate;
- in generale tutte le fattispecie contemplate al titolo VI “Servizi” delle Norme di Attuazione della Variante Generale 2002 al Piano Regolatore del Comune di Levico Terme (Arts.39 e 40), oltre alla possibilità di realizzare l’attestazione per Vetrolo della nuova funivia (Telecabina Levico-Panarotta) (si veda scheda 39).

Preventivamente al rilascio del titolo abilitativo in materia edilizia, i lavori dovranno esser autorizzati dalla Giunta Comunale, che dovrà valutare attentamente la conformità degli stessi rispetto alla presente Variante, l’effettiva sussistenza dei presupposti di pubblico interesse anche con riferimento al rapporto costi - benefici, l’inserimento ambientale e i risvolti in termini occupazionali, nonché l’integrazione funzionale dell’intervento fra la città di Levico, lo stabilimento termale di Vetrolo e la stazione sciistica della Panarotta.

Art. 15
Viabilità – percorsi pedonali e ciclabili – parcheggi

Sono spazi destinati allo svolgimento del traffico veicolare, pedonale, ciclabile e alla sosta degli automezzi.

In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento e ampliamento dei tracciati esistenti, nonché la realizzazione di nuovi elementi di arredo stradale.

Il previsto percorso ciclabile e pedonale potrà essere attrezzato con piccoli chioschi – gazebo di legno o ferro, per la sosta, la cui collocazione dovrà comunque avvenire a valle del marciapiede o nelle zone all’uovo indicate sulla tav. 07.

La maggior parte dei parcheggi previsti, ricade in area per attrezzature e servizi pubblici, di cui al precedente art. 13 e sono destinati esclusivamente a fruizione pubblica.

In corrispondenza degli stessi, è tuttavia ammessa la realizzazione di volumi interrati, destinati ad attrezzature tecnologiche e/o opere di infrastrutturazione come definite al comma (1) dell’art. 31 del nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

TITOLO IV **Norme di carattere estetico**

Art. 16 ***Tipologia edilizia***

Non è possibile formulare indicazioni generali per la progettazione degli edifici in quanto non è riscontrabile in zona la ricorrenza di tipologie omogenee per composizione volumetrica, caratteristiche costruttive.

Per questo motivo sono state fornite delle indicazioni nelle singole schede, da osservarsi nella fase di predisposizione delle varie proposte progettuali.

Art. 17 ***Recinzioni, pavimentazioni, muretti di recinzione e/o sostegno***

Le nuove recinzioni (o la sostituzione di quelle esistenti) dovranno essere realizzate preferibilmente in legno, secondo schemi tipologici esistenti in zona o comunque propri della tipologia alpina.

Il manto stradale della viabilità principale dovrà essere in asfalto. Le pavimentazioni di tutti gli altri percorsi dovranno essere realizzate in materiale permeabile (ghiaino, grigliati di cemento, piastre appoggiate al terreno in pietra e simili).

I muretti di recinzione e/o sostegno, sia nuovi che esistenti dovranno essere rivestiti in pietra locale a fuga profonda.

TITOLO V **Norme transitorie e finali**

Art. 18 ***Formazione, approvazione ed entrata in vigore***

Il Piano viene adottato dal Consiglio comunale e depositato a libera visione del pubblico presso gli uffici del Comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Successivamente il Piano, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute, è approvato dal Consiglio comunale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso, a cura del Comune, dell'intervenuta esecutività ai sensi di legge della relativa deliberazione ed è tenuto a libera visione del pubblico presso la sede del Comune.

Art. 19 ***Attuazione del Piano***

L'entrata in vigore della presente Variante, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste, la cui realizzazione dovrà avvenire entro il periodo di efficacia (10 anni computati a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso, a cura del Comune, dell'intervenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione consiliare di approvazione).

Art. 20 ***Deroga***

Le previsioni della presente Variante potranno essere derivate, nel caso di edifici ed opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 104 e 105 della L.P. 05/09/1991 nr. 22 e s.m. e integrazioni, ora T.U.LL.PP. inerenti “Ordinamento urbanistico e Tutela del Territorio, nonché dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Giunta provinciale (rif. Testo Unico approvato con deliberazione della Giunta provinciale nr. 1927 del 27/07/2001, da ultimo modificato con deliberazione nr. 968 dd. 13/05/2005).

Art. 21 ***Raccordo con gli strumenti di pianificazione urbanistica di grado superiore e con il R.E.C.***

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Variante e dalle norme relative, si conferma la piena validità dei contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica di grado superiore e delle norme di attuazione, quali il Piano Urbanistico Provinciale e il Piano Regolatore Generale, nonché del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 22
Sistema Ambientale e Carta di Sintesi Geologica

Come già effettuato a suo tempo in sede di stesura della Variante Generale 2002 al Piano Regolatore del Comune di Levico Terme, si conferma la validità delle relative carte del Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.) relative all'intero territorio comunale (rif art. 2 “Elementi costitutivi del P.R.G.”, comma 1 lett d punti 1 e 2 delle relative Norme di Attuazione) e così identificate:

- nr. 04 carte in scala 1:25000 identificate dai numeri 70, 71, 81 e 82, per quanto riguarda il SISTEMA AMBIENTALE;
- nr. 04 carte in scale 1:10000 e precisamente sezioni nr. 81040, 60120, 60160, 61090, 61130, 81080, 82050 e 82010, per quanto riguarda la SINTESI GEOLOGICA.

22.1 CARTA SINTESI GEOLOGICA

Il territorio è suddiviso nelle seguenti aree:

- aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva – tutela assoluta di pozzi e sorgenti
- aree di controllo geologico, idrologico e valanghivo
- aree senza penalità geologiche

In raccordo con le Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste zone le norme che derivano dalle leggi statali e provinciali e dalle istruzioni provinciali in materia; in particolare per gli aspetti geologici la cartografia cui farà riferimento il Piano Regolatore per la zona di Vетriolo è costituita dalla cartografia di sintesi geologica presente on line sul sito della Provincia Autonoma di Trento (www.provincia.tn.it) e dalle relative Norme di Attuazione che disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di progetti per opere ed interventi soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, in osservanza a:

- L. 2 febbraio 1974, n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- Ordinanza n° 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- D.M. 11.03.1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;
- Norme di attuazione del P.U.P. (L.P. 9.11.1987, n. 26 e L.P. 7 agosto 2003, n. 7: “Approvazione della variante 2000 al P.U.P.”). Tipo di relazione (geologica e/o geotecnica) e grado di approfondimento delle indagini geognostiche sono funzione della classificazione dell'area di intervento come indicato nella carta di sintesi geologica.;
- Delibera n. 2813 della G.P. del 23 ottobre 2003.

La nuova legenda della Carta di Sintesi geologica è la seguente:

CARTA DI SINTESI GEOLOGICA

LEGENDA

AREE AD ELEVATA PERICOLOSITA' GEOLOGICA, IDROLOGICA E VALANGHIVA - TUTELA ASSOLUTA DI POZZI E SORGENTI

-  Aree ad elevata pericolosita' geologica e idrologica
Aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti
-  Aree individuate dal P.G.U.A.P. con aree a rischio molto elevato (R4) soggette a ulteriori vincoli
-  Aree ad elevata pericolosita' valanghiva

AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO

-  Aree critiche recuperabili
-  Aree con penalita' gravi o medie
-  Aree con penalita' leggere
-  Aree soggette a fenomeni di esondazione
-  Aree di rispetto idrogeologico
-  Aree di protezione idrogeologica

Area a controllo sismico:

-  a bassa sismicità (zona sismica 3)
-  a sismicità trascurabile (zona sismica 4)

AREE SENZA PENALITA' GEOLOGICHE

-  Aree senza penalità'
-  Fiumi e Laghi
-  Ghiacciai

22.2 AREE AD ELEVATA PERICOLOSITA' GEOLOGICA, IDROLOGICA E VALANGHIVA

22.2.1 Definizione

Le aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva sono aree nelle quali, per i particolari caratteri geologici, nivologici e idrologici del suolo o del manto nevoso, ogni intervento può essere causa di gravi danni, o comunque è soggetto ad un alto grado di pericolosità. Le aree ricadenti in questa classe sono caratterizzate da fenomeni gravi e/o di vasta estensione e comprendono le aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti; eventuali opere sistematorie potranno sicuramente ridurre il rischio per l'edificato esistente ma non potranno garantire la sicurezza di nuovi insediamenti, pertanto non sono ammesse trasformazioni urbanistiche o edilizie.

Sono consentiti in queste aree gli interventi inerenti la difesa ed il consolidamento del suolo o del sottosuolo ; è consentita altresì la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e bonifiche agrarie purchè non in contrasto con il disegno complessivo del PUP. Per questi interventi devono essere redatte specifiche perizie geologiche, idrologiche e nivologiche in relazione allo specifico tipo di rischio, estese territorialmente per quanto necessario, che ne accertino la fattibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici, migliorino le condizioni di pericolosità del sito e garantiscano l'assenza di rischio per le persone.

Il rilascio delle autorizzazioni per le opere di infrastrutturazione del territorio e per le bonifiche agrarie in area ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva è soggetto ad esame preventivo delle perizie sopra citate da parte del servizio geologico provinciale.

Nelle aree ad elevata pericolosità solo valanghiva è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia a carattere permanente, fatte salve le opere di prevenzione e sicurezza; è tuttavia ammessa la realizzazione di opere o impianti con funzionalità a carattere stagionale purchè una specifica perizia tecnica e un'idonea convenzione, in ordine alle modalità operative ed ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di rischio per le persone.

Nelle aree individuate dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) come aree a rischio R4 (DPCM 29/09/1998 previsto dalla L. 18 maggio 1989, n. 183 e sue successive modificazioni) e riportate in cartografia con apposita simbologia, non sono ammesse opere di infrastrutturazione del territorio e di bonifica agraria. Le stesse sono soggette a ulteriori prescrizioni previste dalle norme del PGUAP.

Gli edifici esistenti in queste aree possono essere ristrutturati ed ampliati, non oltre il 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, ove specifica perizia attesti l'assenza di rischio per le persone. *Gli stessi edifici possono essere anche demoliti e ricostruiti con contestuale ampliamento fino ad un massimo del 10% del loro volume, quando ciò sia funzionale alla realizzazione delle opere di sicurezza del territorio.*

22.3 AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO

22.3.1 Definizione

Sono aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico quelle in cui qualsiasi alterazione dell'assetto attuale può essere fonte di pericolo o di danno a causa delle condizioni geotecniche o geomeccaniche scadenti ovvero dell'elevata pendenza o permeabilità, nonché quelle suscettibili di possibili alluvionamenti, valanghe, frane o di fenomeni legati alla sismicità.

22.3.2 Classificazione

Tali aree sono così classificate:

- aree critiche recuperabili: sono aree che, pur interessate da dissesti (area alluvionabile o esondabile limitrofa agli alvei di piena ordinaria con arginatura assente o inadeguata, frane in atto o potenziali, sprofondamenti, valanghe, ecc.), possono essere recuperate con adeguati interventi sistematori.

L'edificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia non è consentita prima della completa realizzazione delle opere volte all'eliminazione del rischio. Fanno eccezione i casi in cui:

- l'intervento edilizio proposto costituisca in sé un'opera volta all'eliminazione del rischio;
- specifici studi ed indagini geologiche attestino che il rischio non sussiste.

- aree con penalità gravi o medie: sono aree in cui gli aspetti litologici, morfologici ed idrogeologici e di allagamento richiedono l'esecuzione di indagini e studi geologici e geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto.

- aree con penalità leggere: sono aree in cui gli aspetti litologici ed idrogeologici richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologici e geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto.

Le costruzioni e gli interventi di modesto rilievo, così come definito di seguito, possono essere corredate dalla sola perizia geotecnica.

- area soggetta a fenomeni di esondazione: area che, per caratteristiche morfologiche e idrogeologiche, può essere soggetta a fenomeni di esondazione; in tale area è fatto divieto di costruire locali interrati o seminterrati adibiti a qualsiasi uso; i locali adibiti ad uso residenziale devono essere realizzati ad una quota superiore al pelo libero dell'acqua del massimo invaso di esondazione così come definito da una specifica perizia. La realizzazione delle opere è subordinata alla presentazione di relazione geologica e geotecnica che ne attesti la fattibilità e che sia estesa ad un territorio di ampiezza adeguata.

- area di rispetto idrogeologico: area di protezione per le sorgenti ed i pozzi selezionati e individuati nella Carta di Sintesi Geologica nelle quali, fermi restando i vincoli e le prescrizioni previste dalle norme di carattere igienico-sanitario per le risorse idropotabili, è vietato l'inserimento di fognature perdenti e di pozzi perdenti la dispersione in suolo di acque bianche provenienti da piazzali e/o strade, nonché le trasformazioni urbanistiche che possono determinare le attività di cui al punto 5 del presente paragrafo.

Ogni intervento che necessiti di concessione e/o autorizzazione edilizia deve essere corredata di idonea progettazione completa di una relazione geologica e idrogeologica che

definisca le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, ne garantisca la tutela, ed indichi le modalità con cui deve essere realizzato l'intervento.

- *area di protezione idrogeologica*: aree di protezione nelle quali, fermi restando i vincoli e le prescrizioni previste dalle norme di carattere igienico-sanitario per le risorse idropotabili, al fine di salvaguardare i corpi idrici di particolare importanza,
 - gli scarichi in suolo;
 - lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - le cisterne di idrocarburi anche destinate al solo uso domestico;devono essere subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica indagine idrogeologica. Tale indagine deve definire inoltre le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali e artificiali della stessa e le zone di riserva. In queste aree può essere ammesso lo smaltimento in superficie o in sottosuolo di acque bianche.
- area a controllo sismico: il territorio comunale di Vetricolo fa parte del Comune di Levico Terme e come tale ricade in *zona sismica 4*. Nelle zone sismiche 4 è richiesta una progettazione antisismica rispettando la normativa tecnica vigente, anche con procedure di tipo semplificato quando applicabili. In tali zone le infrastrutture e gli edifici pubblici e quelli strategici, e/o di rilevante interesse, così come definiti dalla G.P., devono essere realizzati con le caratteristiche richieste per l'edificazione in *zona sismica 3*. Nelle zone sismiche 3 si applica la normativa tecnica vigente.

22.3.3 Interventi

22.3.3.1 Nelle aree con penalità gravi o medie le trasformazioni edilizie ed urbanistiche possono essere ammesse previa relazione geologica – geotecnica.

22.3.3.2 Nelle aree con penalità leggere gli aspetti litologici ed idrogeologici richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologiche e geotecniche approfondite per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto. Le costruzioni e gli interventi di modesto rilievo, così come definite al capitolo 5 del presente articolo, possono essere corredate dalla sola relazione geotecnica.

22.3.3.3 Nelle aree di rispetto idrogeologico non sono ammessi:

- dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose,
- sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

- impianti di trattamento di rifiuti;
- cisterne di idrocarburi anche destinate al solo uso domestico.

Ogni intervento dove necessiti la concessione edilizia deve essere corredato di idonea progettazione completa di una relazione geologica e idrogeologica che definisca le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, ne garantisca la tutela, ed indichi le modalità con cui deve essere realizzato l'intervento.

22.3.3.4 La sezione geotecnica della relazione deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in situ ed in laboratorio e le tecniche illustrate, nonché la scelta dei parametri geotecnici del progetto ed il programma di ulteriori indagini che si raccomandano in fase esecutiva.

La sezione geologica della relazione deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e della natura dei litotipi, del loro stato di alterazione, fatturazione e degradabilità, i lineamenti morfologici ed i dissesti in atto e potenziali; deve precisare inoltre i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

22.4 AREE SENZA PENALITÀ GEOLOGICHE

In questa classe ricadono le aree geologicamente sicure e stabili delle quali si possiedono adeguate conoscenze geologiche e geotecniche. In tali aree qualunque intervento è soggetto a quanto specificato nel punto B5 del D.M. 11 marzo 1988.

Per costruzioni ed interventi di modesto rilievo, così come definite al successivo capitolo 22.5, i calcoli geotecnici di stabilità possono essere omessi, ma l'idoneità delle soluzioni progettuali adottate e del sistema di smaltimento delle acque deve essere motivata con apposita relazione geotecnica firmata dal progettista o da un tecnico abilitato, basata su una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sulla quale possa essere responsabilmente basata la progettazione.

Tale redazione dovrà contenere stralcio della cartografia di sintesi geologica dello strumento urbanistico in vigore con ubicazione dell'area dell'intervento

22.5 INTERVENTI DI MODESTO RILIEVO

Per intervento di modesto rilievo si intende:

- a) edificio per abitazione con: superficie di sedime totale massima di 300 mq; altezza massima fuori terra di 8,50 m (misurata secondo le norme urbanistiche), profondità massima di scavo 2,50 m, perimetro massimo di 100 m e volume massimo (inteso vuoto per pieno) di 1.500 mc;
- b) strade con larghezza massima di 3,00 m più banchina;
- c) scavi di sbancamento di altezza massima pari a 2,50 m ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo;
- d) scavi a sezione ridotta con profondità massima di 1.30 m ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo. Viene fatta deroga relativamente alla sola distanza da manufatti, per quanto concerne i punti di allacciamento di sottoservizi ad essi diretti;
- e) discariche di soli inerti per volumetrie totali non superiori a 5.000 mc;
- f) serre, tettoie e depositi interrati di bomboloni GPL fino a 3 mc, quali pertinenze di attività o di residenza;
- g) muri di sostegno e contenimento fino ad 1,5 m di altezza;
- h) fienili, tettoie, silos orizzontali, ricoveri automezzi ed attrezzi, con superficie totale massima di 300 mq, altezza massima fuori terra di 8,50 m, profondità massima di scavo di 2,50 m, perimetro massimo di 100 m;
- i) riordini fondiari e/o bonifiche agrarie di superficie inferiore a 10.000 mq, e con movimenti di terre per volumetrie totali massime di 5.000 mc.

22.6 INTERVENTI ESENTI DA PERIZIA GEOLOGICO-GEOTECNICA

Nelle aree di controllo geologico con penalità gravi o medie, penalità leggere, di protezione idrogeologica e nelle aree senza penalità geologiche restano esenti da indagini geologiche - geotecniche le seguenti opere:

- recinzioni di qualunque tipo;
- interventi di ristrutturazione, risanamento e manutenzione straordinaria di edifici o di singole unità immobiliari che non comportino variazione nella distribuzione dei carichi sui terreni di fondazione o scavi di qualsiasi entità. In questo caso è richiesta una dichiarazione del progettista che attesti tale situazione e certifichi l'assenza sull'edificio in questione di fessurazioni che, in qualunque modo, possono essere imputate a cedimento e/o movimento dei terreni di fondazione;
- interventi di ripristino allo stato originale di muri a secco facenti parte di terrazzamenti del versante per lo sfruttamento agricolo e non svolgenti la funzione di sostegno per ripe a valle od a monte di strade od opere di qualunque tipo, e sempre che limitati in altezza a 2,0 metri con tratti dissestati di lunghezza non superiore a 6 metri;
- pavimentazioni stradali purché non comportino una significativa variazione del coefficiente di deflusso della sede stradale.

Levico Terme, 08 agosto 2005

Redatto da: